



COMUNE DI CAVAGLIO D' AGOGNA

(Via Roma n. 1 - C.A.P. 28010)

Provincia di Novara

Codice fiscale 00288380033

Tel.(0322)806114 - Fax (0322)806115 - Email cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it

UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot. n. 3521

Cavaglio d'Agogna, li 27/08/2025

DECRETO DEL SINDACO

n. 02/2025

Oggetto: Conferma indennità di posizione e risultato PEQ - Ufficio Tecnico.

IL SINDACO

Visto il vigente CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 ed in particolare l'art. 23;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22 luglio 2025 con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Varallo Pombia;

Acquisito il parere del Segretario Comunale sulla legittimità del mantenimento dell'indennità;

DECRETA

1. Di confermare, a decorrere dal mese di agosto 2025, integralmente l'indennità di posizione e di risultato spettanti alla dipendente incaricata di Posizione di Elevata Qualificazione presso l'Ufficio Tecnico comunale nella misura annua di € 9.500, anche a seguito della riduzione dell'orario di servizio settimanale al 75% per effetto della convenzione ex art. 23 CCNL con il Comune di Varallo Pombia;
2. Di motivare tale conferma in relazione alla permanenza invariata del livello di responsabilità gestionale, alla complessità organizzativa e all'assenza di incarichi e indennità aggiuntive presso l'ente convenzionato;
3. Di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo.



Il Sindaco

Arch. Enrica Tacca

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale, esaminata la situazione relativa all'indennità di posizione e di risultato della dipendente titolare di Posizione di Elevata Qualificazione presso l'Ufficio Tecnico, anche a seguito della stipula di convenzione ex art. 23 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 con il Comune di Varallo Pombia, esprime il seguente parere.

Premesso che:

- La dipendente riveste, presso il Comune di Cavaglio d'Agogna, l'incarico di Posizione di Elevata Qualificazione con le connesse responsabilità gestionali e organizzative;
- La convenzione stipulata con il Comune di Varallo Pombia comporta una riduzione dell'orario settimanale al 75% presso il Comune di Cavaglio d'Agogna e al 25% presso il Comune di Varallo Pombia, senza attribuzione di incarichi di responsabilità né corresponsione di indennità aggiuntive da parte di quest'ultimo ente;
- L'indennità di posizione e di risultato è strettamente connessa al livello di responsabilità, autonomia gestionale e complessità organizzativa e non in modo proporzionale al mero tempo di lavoro;
- Non vi è duplicazione di incarichi di Elevata Qualificazione né cumulo di indennità.

Considerato che:

- La normativa contrattuale (artt. 16 e seguenti, nonché art. 23 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022) consente alle amministrazioni di mantenere invariata l'indennità, purché motivata rispetto alle responsabilità effettive;
- La riduzione dell'orario non comporta diminuzione del livello delle responsabilità gestionali e funzionali attribuite alla dipendente;
- Una riduzione dell'indennità, in assenza di compensazioni da parte del Comune convenzionato, determinerebbe una penalizzazione economica ingiustificata e contraria ai principi di equità retributiva, valorizzazione del merito e buona amministrazione

Tenuto conto che non vi sono pareri ARAN sulla questione specifica che riguarda il comune di Cavaglio d'Agogna e, pertanto, si ritiene che la stessa debba essere risolta sulla scorta dei seguenti principi generali:

1. **Art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.** Tale norma consente espressamente la possibilità per più enti di convenzionarsi per l'attribuzione di incarichi di Elevata Qualificazione, prevedendo anche una ripartizione dell'orario di lavoro del dipendente interessato. Tuttavia, la norma non

impone né una riduzione proporzionale dell'indennità, né una suddivisione obbligatoria dell'incarico tra i vari enti. Il contratto collettivo demanda quindi alle amministrazioni interessate la valutazione discrezionale — purché motivata — del trattamento economico accessorio, in funzione delle responsabilità effettivamente esercitate.

2. **Principio di onnicomprensività e funzione dell'indennità di posizione.** L'indennità di posizione e quella di risultato non hanno carattere strettamente proporzionale al tempo di lavoro, bensì sono collegate al livello di responsabilità, autonomia gestionale, complessità organizzativa e grado di coordinamento connessi all'incarico (cfr. art. 16 e seguenti CCNL 16/11/2022). Ne consegue che **una riduzione dell'orario di lavoro non determina automaticamente la necessità di ricalcolo proporzionale dell'indennità**, se il livello delle responsabilità e la complessità organizzativa restano invariati — come nel caso in esame.
3. **Assenza di doppia titolarità dell'incarico e mancata compensazione economica.** Nel presente caso, la dipendente mantiene l'incarico di PEQ esclusivamente presso il Comune di Cavaglio d'Agogna, e non percepisce alcuna indennità aggiuntiva da parte del Comune di Varallo Pombia. Non si configura, quindi, un'ipotesi di cumulo di incarichi o di duplicazione del trattamento accessorio. In mancanza di compensazione da parte dell'ente convenzionato, **la riduzione dell'indennità presso l'ente di titolarità si tradurrebbe in una penalizzazione economica ingiustificata**, non coerente con i principi di equità retributiva e valorizzazione del merito.
4. **Principio di buona amministrazione e tutela dell'organizzazione.** Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990, l'amministrazione è tenuta ad agire secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Nel Comune di Cavaglio d'Agogna, la dipendente riveste un ruolo tecnico-funzionale strategico, con responsabilità uniche e indivisibili. L'eventuale riduzione dell'indennità di posizione, a fronte di responsabilità immutate, **comprometterebbe la capacità dell'ente di trattenere e motivare personale qualificato**, oltre a costituire una violazione del principio di proporzionalità tra responsabilità e trattamento economico.
5. **Orientamenti ARAN assenti ma coerenti.** Come risulta da una ricognizione aggiornata, **non esistono pareri ARAN che vietino espressamente la conferma integrale dell'indennità in casi di convenzione con incarico non condiviso**. In assenza di vincoli cogenti o pareri contrari, l'amministrazione conserva piena discrezionalità nella definizione del trattamento accessorio, purché motivata in relazione alle specificità organizzative e contrattuali del caso.


Rilevata la necessità di un aggiornamento del sistema di pesatura delle Elevate Qualificazioni, ad oggi strumento non utile per la risoluzione del caso di specie

Il Segretario comunale

ritiene pienamente motivata la conferma dell'indennità di posizione e di risultato nella misura di € 9.500 annui, anche a fronte della riduzione dell'orario settimanale al 75%, stante la permanenza invariata delle responsabilità apicali attribuite.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Federica Ferraro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Federica Ferraro', written in a cursive style.